

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI

CAPO I
ISTITUZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1 - Istituzione della Scuola

1. É istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai sensi degli artt. 17, co. 113 e 114 della legge 15 maggio, 1997, n. 127; 16 D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, nonché del Regolamento interministeriale di cui al D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La Scuola è struttura didattica dell'Università cui contribuiscono le Facoltà e i dipartimenti interessati. L'università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Art. 2 - Ente costituente

L'Università di Cagliari istituisce la Scuola a decorrere dall'anno accademico 2001-2002. Eventuali accordi e convenzioni, ai sensi degli artt. 16, co. 3 D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398; 2 e 5 D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, potranno in ogni tempo essere stipulati con altre Università sedi di Facoltà di Giurisprudenza o con altre Facoltà con insegnamenti giuridici.

Art. 3 - Sede legale e rappresentanza

1. La sede legale della Scuola è in Cagliari, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Viale S. Ignazio 17.
2. La rappresentanza della Scuola spetta al Direttore.

Art. 4 - Finalità

1. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e notaio.
2. La Scuola può provvedere, altresì, alla formazione degli avvocati della U.E., che intendano esercitare con il rispettivo titolo nella Repubblica Italiana.

Art. 5 - Ammissione alla Scuola

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale 21.12.1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.
2. Al concorso possono partecipare tutti coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in data anteriore alla prova d'esame.
3. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Alla predisposizione dei quesiti provvede la Commissione ministeriale di cui all'art. 4, comma 3 di cui al decreto 21.12.1999, n. 537, con le modalità di cui agli artt. 4, comma 4 e 9, comma 2, dello stesso decreto.
4. Non è ammessa, nelle prove del concorso, la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
5. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione è composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato, da un avvocato e da un notaio, designati dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza e nominati con decreto rettorale; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.
6. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione è il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
7. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il *curriculum* e 5 per il voto di laurea. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea viene effettuata in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 4, comma 3 del decreto 21.12.1999, n. 537.
8. Sono ammessi alla Scuola di specializzazione i laureati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 6 – Valutazione intermedia

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso è subordinato al superamento di una prova interdisciplinare scritta e/o orale, le cui modalità saranno determinate dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Diploma di specializzazione

1. L'ammissione all'esame di diploma è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.
2. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
3. A tale fine, con delibera del Consiglio direttivo, è costituita apposita Commissione, composta di sette membri, di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato, un avvocato e un notaio.

Art. 8 - Titoli

Il diploma di specializzazione, rilasciato dalla Scuola al termine del periodo di formazione, costituisce titolo per l'accesso al concorso per l'assunzione nella magistratura ordinaria; costituisce altresì titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile, secondo le deliberazioni dei rispettivi ordini professionali, e per ogni altro effetto previsto dalla normativa vigente.

CAPO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da dodici componenti, di cui sei professori universitari di ruolo o fuori ruolo, due magistrati, due avvocati e due notai e rimane in carica per la durata di anni quattro.
2. La designazione è fatta dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. I componenti che non rivestono la qualità di professore universitario sono scelti nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della Magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
3. La nomina é fatta con decreto del Rettore dell'Università di Cagliari.
4. É condizione per la nomina e per la permanenza nella carica, l'esercizio, da parte di ciascun componente del Consiglio, della rispettiva attività nella Regione Sardegna.

Art. 10 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo cura la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Scuola, svolgendo anche le funzioni di Consiglio di gestione; assume iniziative in ordine ai rapporti con altri enti e con istituzioni di

formazione; propone annualmente al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari i componenti della Commissione per il concorso di ammissione; designa quelli della Commissione per l'esame finale; propone i titolari degli insegnamenti e gli altri docenti, designa i tutori e delibera i relativi compensi; formula indirizzi sulla metodologia didattica; programma le attività didattiche necessarie al corretto funzionamento della Scuola; propone all'Università di Cagliari l'ammontare del contributo d'iscrizione; presenta annualmente al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari ed alle Università od enti convenzionati una relazione sull'attività svolta; esercita tutte le altre competenze di cui all'art. 5 D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

2. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito per ogni riunione con la presenza di almeno sette dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, tra i professori universitari di ruolo che ne fanno parte.
4. Il Consiglio Direttivo designa il Segretario, scelto tra il personale amministrativo di livello non inferiore al sesto.

Art. 11 - Convocazione delle riunioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che sia convocato dal Direttore della Scuola, il quale ne ha l'obbligo quando lo richiedano almeno quattro componenti.
2. La convocazione, in forma scritta e contenente il relativo ordine del giorno, é inviata ai componenti almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione é altresì affissa nei locali della Scuola.

Art. 12 - Svolgimento delle riunioni

1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ammessi, a loro richiesta, e senza diritto di voto, i docenti della Scuola, previa delibera di volta in volta adottata dal Consiglio.
2. Tutti gli atti del Consiglio Direttivo sono pubblici.

Art. 13 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; assume le iniziative necessarie al corretto ed efficiente funzionamento della Scuola, sottoponendole all'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Scuola designa il Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il Direttore della Scuola resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo; può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e può essere rieletto dopo l'intervallo di almeno un mandato.

CAPO III

PERSONALE DOCENTE

Art. 14 – Titolari dei corsi

1. I titolari dei corsi sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, nel rispetto delle eventuali convenzioni con altri Atenei, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Per i professori universitari e per i ricercatori si applica la normativa vigente in tema di stato giuridico e di insegnamenti universitari.
3. I titolari dei corsi che non siano professori universitari o ricercatori, dovranno rivestire preferibilmente la qualità di magistrato, avvocato o notaio e comunque dovranno possedere le specifiche competenze e le capacità didattiche richieste per ciascun insegnamento, secondo la metodologia didattica deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Possono inoltre essere designati, su proposta del Consiglio direttivo, esperti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per i professori a contratto.

Art. 15 – Tutori

Il tutore svolge compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza ed orientamento degli specializzandi, per rendere effettiva la loro partecipazione al processo di formazione. Il servizio di tutorato può essere affidato dal Consiglio Direttivo a ricercatori, nonché – in base a contratti di diritto privato – a magistrati, avvocati e notai, ovvero a dottori di ricerca o cultori delle materie di insegnamento.

Art. 16 – Incarichi, affidamenti e contratti di diritto privato

1. Gli incarichi, gli affidamenti ed i contratti per le attività didattiche della Scuola sono conferiti annualmente dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, su proposta del Consiglio direttivo.
2. I contratti di diritto privato per le attività didattiche della Scuola non danno luogo a rapporto di lavoro subordinato.

CAPO IV

SPECIALIZZANDI

Art. 17 - Ammissione e organizzazione delle attività

1. L'ammissione degli specializzandi é comunicata mediante la pubblicazione presso la Scuola dell'esito del concorso apposito.

2. Le attività della Scuola sono organizzate entro il territorio del distretto della Corte d'Appello di Cagliari ed in modo da consentire lo studio personale e la frequenza alla pratica professionale.
3. La frequenza alla Scuola ed alle attività di stages e tirocinio é obbligatoria e si svolge secondo il calendario deliberato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.

Art. 18 - Esclusione

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio Direttivo, in ogni tempo decide in merito all'esclusione dello specializzando che non abbia provveduto al pagamento delle tasse e contributi d'iscrizione, che abbia superato il limite delle assenze ingiustificate, ovvero che abbia commesso altre gravi mancanze.
2. In ogni caso, è previamente sentito l'interessato.

Art. 19 - Ricevimento

All'inizio di ogni anno, il Direttore rende pubblici gli orari ed i luoghi di ricevimento dei docenti della Scuola.

Art. 20 – Obbligo del segreto

Lo specializzando ha l'obbligo di osservare il segreto in ordine a dati e notizie riservati che venga a conoscere durante gli stages ed i tirocini.

CAPO V

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 21- Materie d'insegnamento

1. Gli insegnamenti dell'ordinamento didattico si distinguono in corsi obbligatori e corsi a scelta.
2. Il Consiglio Direttivo definisce la programmazione delle attività didattiche.
3. Sono comprese nell'ordinamento didattico almeno le seguenti materie:

I anno

Diritto civile

Diritto amministrativo (sostanziale e processuale)

Diritto costituzionale

Diritto penale (parte generale)

Diritto commerciale

Diritto penale (parte speciale)

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Fondamenti del diritto europeo e diritto dell'Unione Europea

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Contabilità di stato e degli enti pubblici/Economia e contabilità industriale

Diritto della proprietà immobiliare
Diritto delle persone e della famiglia
Informatica giuridica e metodologia di ricerca delle fonti

II anno – Indirizzo giudiziario-forense

Diritto civile
Diritto penale
Diritto amministrativo (sostanziale e processuale)
Diritto processuale civile – Diritto processuale penale
Diritto processuale costituzionale
Diritto del lavoro
Diritto tributario
Diritto internazionale ed internazionale privato
Diritto ecclesiastico
Deontologia e ordinamenti giudiziario e forense
Diritto romano
Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica.

II anno – Indirizzo notarile

Diritto delle persone e della famiglia
Diritto delle successioni
Diritto della proprietà, dei diritti reali e della pubblicità immobiliare
Diritto delle obbligazioni, dei contratti e dei titoli di credito
Volontaria giurisdizione
Diritto dell'impresa e delle società
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
Diritto tributario
Legislazione e deontologia notarile